

TI_GERICHTE 15.2023.65 vom 7. September 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-09-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2023.65

FR: TI_GERICHTE 15.2023.65 du 7 septembre 2023

IT: TI_GERICHTE 15.2023.65 del 7 settembre 2023

Regeste

Ricorso contro la richiesta di precisazione dell'importo rivendicato

Erwägungen

E. 2

I ricorrenti sostengono che l'UE, se avesse ritenuto la loro dichiarazione di rivendicazione poco chiara o insufficiente, avrebbe dovuto interpellarli per precisarla, in merito all'importo rivendicato, prima di assegnare all'PI 2 il termine per proporre azione di contestazione della rivendicazione e quest'ultima avrebbe dovuto, per ottenere le delucidazioni ora chieste, adire l'UE prima di promuovere l'azione oppure impugnare la sentenza della CEF del 31 maggio 2022. Al loro giudizio, l'accertamento della Camera secondo cui “la dichiarazione di rivendicazione è completa” è ora vincolante e opponibile anche all'UE. L'escutente sarebbe del resto perfettamente in chiaro sul contenuto e l'estensione della rivendicazione, ossia la pretesa di USD 21'690'085.00 e £ 2'254'385.66. Secondo i ricorrenti, l'UE non aveva quindi motivo d'invitarli a quantificare una pretesa già quantificata, in base alla quale il giudice ha fissato il valore della causa di contestazione di rivendicazione. L'UE avrebbe d'altronde dovuto fissare loro un termine perentorio per rispondere all'invito, avvertendoli che in caso di silenzio avrebbe considerato rivendicato l'intero credito.

E. 3

Per “provvedimento” ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LEF, s'intende qualunque atto autoritativo compiuto da un organo di esecuzione forzata nell'adempimento di un compito ufficiale in un caso concreto. L'atto dev'essere inoltre idoneo a creare, modificare o estinguere una situazione di diritto dell'esecuzione forzata nel caso in questione oppure essere teso ad accertare la creazione, la modifica, la sospensione, l'estinzione o la nullità per legge di una situazione di diritto esecutivo, ad esempio l'estinzione del sequestro (sentenza della CEF 15.2023.3 del 22 maggio 2023 consid. 3.2 e i rinvii).

E. 3.1

Nel caso in esame, l'oggetto del ricorso è l'invito rivolto dall'UE ai rivendicanti RI 1 e la RI 2 il 20 giugno 2023 volto a quantificare “l'importo della loro rivendicazione”. Già la forma dello scritto – un invito – esclude che si possa parlare di un atto autoritativo. L'UE non ha del resto impartito un termine ai rivendicanti per rispondere e non ha indicato le conseguenze giuridiche in caso di silenzio. L'atto non pare così idoneo a modificare la situazione esecutiva esistente né ad accertarne la modifica, come risulta anche dalle osservazioni presentate dall'UE il 3 luglio 2023 alla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, in cui ha qualificato l'atto impugnato come un “invito generico”, che secondo la prassi verrebbe seguito, in caso di mancata risposta, di un provvedimento con l'assegnazione di un termine perentorio. Interposto contro un atto che non costituisce un

provvedimento nel senso dell'art. 17 LEF, il ricorso è irricevibile, anche perché i ricorrenti non hanno alcun interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione al suo annullamento in difetto di conseguenze concrete negative per loro (sentenza della CEF 15.2014.128 del 26 febbraio 2015 consid. 5 e i rinvii).

E. 3.2

Nelle sue osservazioni al ricorso, l'PI 2 sostiene che la rivendicazione è incompleta, nella misura in cui non indica l'importo preciso del credito rivendicato da RI 1 e dalla RI 2. A suo dire esso non può essere quello della rivendicazione iniziale fatta a nome della società semplice costituita da PI 1, da RI 1 e dalla RI 2 sulla totalità del credito, poiché la Camera ha escluso il primo dalla procedura di rivendicazione, sicché è necessario accertare l'identità e la misura dei diritti rivendicati dagli altri due sedicenti soci. Tale compito incombe all'UE come stabilito dalla giurisprudenza quando la rivendicazione è insufficiente o poco chiara (DTF 144 III 198 consid. 5.1.2.2).

E. 3.2.1

Nella fattispecie, l'UE non ha però impartito un (breve) termine ai rivendicanti per completare la loro rivendicazione, contrariamente a quanto prevede la giurisprudenza citata dalla resistente. Proprio per questo motivo lo scritto non configura un provvedimento esecutivo impugnabile (sopra consid. 3.1).

E. 3.2.2

Comunque sia, la decisione sulla rivendicazione, così come riformata da questa Camera, non è stata impugnata ed è dunque passata in giudicato. L'UE non può dunque più modificarla. Sarebbe del resto inutile, poiché la resistente ha già promosso l'azione di contestazione della rivendicazione. Semmai spetterebbe al giudice del merito interpellare i rivendicanti per farla precisare. Egli pare tuttavia già aver considerato che il valore litigioso è l'importo integrale del credito rivendicato. Ad ogni modo, è una questione che esula ora dalla procedura esecutiva.

E. 3.2.3

In ottica di pignoramento, la conoscenza dell'estensione precisa della rivendicazione è invero necessaria per poter stimare la parte non rivendicata dell'attivo in questione e determinare pertanto quanti altri beni pignorare per coprire il credito dell'escutente (giusta l'art. 97 cpv. 2 LEF), ricordato che i beni rivendicati vanno pignorati "da ultimo" (art. 95 cpv. 3 LEF). La questione, peraltro non sollevata dalla resistente, è tuttavia prematura, siccome il pignoramento non risulta ancora essere stato eseguito integralmente (v. sentenza odierna nell'inc. 15.2023.90, consid. 4.2). L'UE ha del resto osservato a ragione che, in assenza d'indicazione di un altro importo nella rivendicazione, il credito è da considerare integralmente rivendicato.

E. 3.3

In definitiva, da qualsiasi prospettiva si contempli, il ricorso risulta irricevibile.

E. 4

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano. Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II
presidente

Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.